

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### Numero 11 del 27/03/2019

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – CONFERMA ALIQUOTE E MODIFICA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
COLOMBO ALFREDO NATALE	SINDACO	X
LISSONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X
SAINI LILIANA	CONSIGLIERE	X
FEUDALE FOTI MATTEO	CONSIGLIERE	X
POZZOLI MARIA PIA	CONSIGLIERE	X
SAINI ROSALBA MARIA	CONSIGLIERE	X
BASSI LAURA CINZIA	CONSIGLIERE	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
MOTTA ADRIANO	CONSIGLIERE	X
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	X
ROSSETTI MARCELLO	CONSIGLIERE	
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	X
SALA LUISA	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di **Il Presidente del Consiglio** assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Illustra l'argomento il l'Assessore Alberti Edoardo Saul.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 27.03.2019, agli atti, il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **<u>Presidente</u>** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/1997, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 191 del 16/06/1998.

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, come modificato dalla Legge 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201 del 06/12/2011, che ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così la possibilità per i Comuni di prevedere dall'anno 2012 aumenti fino al tetto massimo di legge dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini IRPEF, dalla Legge statale, secondo criteri di progressività.

Visto l'art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, aggiunto dall'art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che dispone che con il medesimo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/1997, il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/07/2015 di approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF in seguito alla determinazione, a partire dall'anno di imposta 2015, delle aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ed alla introduzione di una soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale comunale all'IRPEF verrà applicata sull'intero reddito imponibile e precisamente.

Dato atto che negli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente con atti del C.C. n. 9 del 12/04/2016, n. 12 del 06/03/2017 e n. 8 del 09/03/2018, l'Ente ha provveduto a confermare le modifiche al regolamento, le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione già approvate con il citato atto di C.C. n. 28 del 17/07/2015.

Considerato che per l'Amministrazione Comunale il principio della redistribuzione del reddito rappresenta un fondamento e, pertanto, appare opportuno riconfermare per l'anno 2019 la stessa modulazione del peso dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche in modo da garantirne un'adeguata equità come da scaglioni di reddito ed aliquote sotto riportate e nel contempo determinare che la soglia di esenzione operi per redditi imponibili fino ad euro 13.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale comunale all'IRPEF verrà applicata sull'intero reddito imponibile:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF	Aliquote Anno 2019
Fino ad euro 15.000,00	0,73 punti %
Oltre euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00	0,75 punti %
Oltre euro 28.001,00 fino a euro 55.000,00	0,77 punti %
Oltre euro 55.001,00 fino a euro 75.000,00	0,79 punti %
Oltre euro 75.001,00	0,80 punti %
Soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 13.000,00	

Rilevato che con le aliquote come sopra modulate e con la determinazione della soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 13.000,00 vengono comunque garantiti per l'anno 2019 gli equilibri di bilancio.

Vista la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145 pubblicata nel Suppl. Ordinario 62/L alla G.U. Serie Generale n.302 del 31/12/2018) Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 in tema di fiscalità e bilanci degli Enti Locali.

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale recita espressamente che "Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art. 1 – comma 169 - legge n. 296 del 27/12/2006 il quale conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale: "Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018) con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 al 28/02/2019; termine ulteriormente differito al 31.03.2019 con D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019).

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione.

Con n. 9 voti favorevoli dei presenti e n. 3 contrari (Sala Luisa, Motta Adriano e Marco Ciceri) acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. Di confermare per l'anno 2019 le aliquote già determinate, a partire dall'anno 2015, con la succitata Delibera di C.C. n.28 del 17/07/2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e precisamente:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF	Aliquote Anno 2019
Fino ad euro 15.000,00	0,73 punti %
Oltre euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00	0,75 punti %
Oltre euro 28.001,00 fino a euro 55.000,00	0,77 punti %
Oltre euro 55.001,00 fino a euro 75.000,00	0,79 punti %
Oltre euro 75.001,00	0,80 punti %

- 3. Di determinare, modificando l'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef collegato, che per l'anno 2019 la soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF opera per redditi imponibili fino ad euro 13.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale comunale all'IRPEF verrà applicata sull'intero reddito imponibile.
- 4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Dopodichè,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con n. 9 voti favorevoli dei presenti e n. 3 contrari (Sala Luisa, Motta Adriano e Marco Ciceri) acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Alfredo Colombo

# IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)